

L. 17 ottobre 1957, n. 983 ⁽¹⁾.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1957, n. 269.

Articolo 1

⁽²⁾.

(2) Modifica il quarto comma, art. 338, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo 2

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.
